



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTRONICHE
ED ELETTRONICHE



CONFINDUSTRIA

DAL 1945 IL VALORE DELL'INNOVAZIONE

Audizione Federazione ANIE XIII Commissione Territorio, ambiente, beni ambientali

Senato della Repubblica

Roma, 15 Gennaio 2014

1. CONFINDUSTRIA ANIE

Federazione ANIE, aderente a **Confindustria**, rappresenta **le imprese elettrotecniche ed elettroniche** attive in Italia, espressione di un settore altamente tecnologico e globalizzato, che investe ingenti risorse in ricerca e sviluppo.

La realtà industriale rappresentata da ANIE:


- **1.200** aziende associate
- **63 miliardi** di Euro di fatturato totale nel 2012
- **29 miliardi** di Euro di export (oltre la metà del fatturato totale)
- **425.000** addetti
- **4%** del fatturato in Ricerca e Sviluppo

Un dato segnala l'importanza dell'industria Elettrotecnica ed Elettronica italiana nel **contesto europeo**: l'industria italiana fornitrice di tecnologie elettrotecniche ed elettroniche è collocata **in terza posizione** in Europa per dimensione di fatturato. In specifico, l'industria italiana fornitrice di tecnologie **elettromeccaniche per le infrastrutture di rete elettrica** è **seconda** in Europa per dimensione di fatturato aggregato. Sono questi certamente risultati rilevanti che testimoniano la solidità e il valore economico e tecnologico dell'industria italiana, che si può avvalere di un bagaglio tecnologico all'avanguardia, che è fondamentale venga adeguatamente tutelato e salvaguardato.

Con riferimento ai **mercati finali**, il sistema ANIE fornisce le **tecnologie per le infrastrutture** pubbliche e private nell'**industria**, nell'**energia**, nei **trasporti**, nelle **costruzioni** e, naturalmente, **per l'ambito Edificio**. Si tratta di **tecnologie abilitanti e pervasive** con importanti ricadute sullo sviluppo economico e sulla competitività del Paese.

Le tecnologie ANIE nel 2012

63 miliardi di euro, distribuzione % del fatturato aggregato per comparti



Fonte: ANIE

2. L'INDUSTRIA ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA E LA DIRETTIVA RAEE

La direttiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) è tra le legislazioni di maggiore impatto sulle imprese elettrotecniche ed elettroniche, sia in termini economici sia gestionali. Molti dei comparti più rappresentativi di Confindustria ANIE, tra cui i produttori di elettrodomestici (piccoli e grandi), di apparecchi di illuminazione e sorgenti luminose, di strumenti di monitoraggio e controllo, di moduli fotovoltaici, etc., sono tra i principali "attori" in materia di gestione dei RAEE. Importante, altresì, evidenziare che con l'ampliamento del campo di applicazione, previsto a partire dal 2018, per diversi altri comparti di ANIE, ad oggi esclusi dagli obblighi fissati dalla direttiva, si prospetta l'ingresso nel sistema RAEE.

3. OSSERVAZIONI GENERALI ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO (ATTO DEL GOVERNO N. 69) RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2012/19/UE

Lo schema di decreto ha il pieno apprezzamento dell'industria che rappresentiamo, in quanto traduce in modo equilibrato e coerente le indicazioni della direttiva comunitaria e corrisponde all'esigenza, più volte evidenziata da tutti gli attori della filiera, di salvaguardare il Sistema RAEE nazionale che, negli anni, ha comunque dimostrato con i fatti la propria efficacia, consentendo il raggiungimento del target di raccolta fissato a livello europeo, a soli due anni dalla sua implementazione, nonostante l'incompletezza del quadro regolatorio nazionale di riferimento.

Con assoluta fermezza sottolineiamo che l'impegno dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sul fronte ambientale non possa essere messo in discussione, impegno che si estrinseca a partire dalla fase di progettazione e sviluppo dei prodotti e, quindi dell'immissione sul mercato, e si completa nell'assunzione degli obblighi ad essi spettanti, secondo il principio della responsabilità estesa dei produttori, per la gestione a fine vita delle apparecchiature. Quanto sopra a maggior ragione attestato dagli elevati investimenti, come evidenziato in premessa, in ricerca ed innovazione, indirizzati per buona parte a migliorare il livello di consumo e sostenibilità dei prodotti, e nel caso specifico dei RAEE dalla propositività dimostrata al fine della concreta implementazione del Sistema RAEE nazionale, con la disponibilità a farsi carico di oneri anche laddove non previsti dalle prescrizioni dettate dalla legge comunitaria.

E, a fronte di quanto sopra, doveroso da parte nostra riconoscere lo sforzo di coerenza legislativa dell'istituzione competente che, correttamente, ha ritenuto di non accogliere ingiustificate richieste di attribuzione di obblighi ed oneri spropositati ed "impraticabili" da imputare ai produttori di AEE (quali, ad esempio, l'estensione del perimetro di responsabilità fino alla raccolta primaria) che, come giustamente evidenziato anche nella relazione illustrativa al provvedimento, non solo sarebbero risultati "eccessivi" rispetto alle prescrizioni di legge comunitaria, senza di fatto migliorare l'efficacia della raccolta dei RAEE, ma con l'unico reale risultato di compromettere inspiegabilmente ed irragionevolmente il livello di competitività delle nostre imprese e, non meno importante, con evidenti ripercussioni negative sugli utenti finali.

I sempre più ambiziosi obiettivi di raccolta che il nostro Paese è chiamato a raggiungere richiedono certamente di rendere il Sistema RAEE più efficiente, ma ciò significa

essenzialmente porre in essere adeguati meccanismi di controllo e rendicontazione di tutti i flussi di RAEE, coinvolgendo formalmente tutti i soggetti che legittimamente operano con i RAEE; garantire l'applicazione e il rispetto dei più elevati standard qualitativi europei, da parte di enti, imprese o impianti che operano lungo la filiera di raccolta, riciclaggio e trattamento; rafforzare in tempi brevi gli strumenti di governance del sistema, quali il comitato di vigilanza e controllo e il comitato di indirizzo.

4. OSSERVAZIONI PUNTUALI ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO (ATTO DEL GOVERNO N. 69) RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2012/19/UE

Desideriamo, tuttavia, sottoporre alla Vostra attenzione alcune criticità che permangono, a nostro giudizio, nello schema di decreto, con l'auspicio che le nostre considerazioni, di seguito trascritte, possano essere condivise e contribuire alla finalizzazione del parere che codesta Commissione è chiamata a formulare:

- **Articolo 15 – Ritiro dei RAEE conferiti nei centri di raccolta – comma 5**

Tale comma prevede che, in caso di mancata stipula dell'accordo di programma tra il Centro di coordinamento RAEE, le associazioni dell'industria ed ANCI, il Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, possa provvedere direttamente, mettendo, tuttavia, in discussione il principio stesso dell'accordo. Cercheremo di motivare le ragioni, di seguito riportate, che alimentano la nostra preoccupazione, qualora permanesse nel testo di legge il comma in questione:

- come in più occasione sottolineato, e come da evidenza dei fatti, i produttori non sono "mai fuggiti" di fronte ai propri obblighi, agendo nel rispetto dei principi fissati dalla legislazione comunitaria. Ed è a quest'ultima opportuno far riferimento anche in tal caso, laddove il considerando (30) della direttiva chiaramente recita: "*E' opportuno consentire agli Stati membri di decidere di attuare alcune disposizioni della presente direttiva mediante accordi tra le autorità competenti e i settori economici interessati, purchè siano soddisfatti particolari requisiti". E' evidente non si possa prescindere dall'accordo, che nasce dal "confronto" tra le parti e che si deve fondare, appunto, dal soddisfacimento di dati requisiti, presupposto fondamentale degli accordi di programma e dei corrispettivi "premi di efficienza", da cui il nome stesso.*

- L'intervento diretto del Ministero non si inquadra più nell'ambito della definizione di "accordo", che per sua natura è l'incontro di due o più volontà. Inoltre tale comma non è comprensibile anche alla luce, come detto, della diretta partecipazione dei rappresentanti dei Ministeri nel Centro di coordinamento RAEE che, quindi, hanno la possibilità di "stimolare" il rispetto delle tempistiche definite al comma 2, del medesimo articolo.
- Non ultima in ordine di importanza, anzi certamente la nostra più concreta preoccupazione, nasce dal fatto che negli accordi di programma devono essere definiti i "premi di efficienza". **A maggior ragione è indispensabile che gli stessi siano definiti e concordati attraverso il raggiungimento di un accordo**, che deve fondarsi sull'evidenza di effettivi aumenti di efficienza, o "requisiti", come prevede la direttiva comunitaria.

Chiediamo, per le ragioni sopra dette, di proporre l'eliminazione del comma 5 dell'art. 15.

- **Articolo 16 – Ritiro e trasporto dei RAEE conferiti presso i distributori – comma 1 – lettera a)**

Il comma 1 dell'articolo 16 sancisce la possibilità per i distributori di "indirizzare" i RAEE, raccolti in ottemperanza ai principi dell'uno contro uno e dell'uno contro zero per i RAEE di piccolissime dimensioni, o presso i centri di raccolta comunali, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a) dello schema di decreto, o direttamente agli impianti di trattamento.

Segnaliamo una "dimenticanza" nell'attuale formulazione della lettera a) del comma 1° dell'art. 16, laddove dovrebbe essere riportato anche il riferimento alla lettera b) del comma 1° dell'art. 12, che sottolinea che i centri di raccolta presso cui è possibile depositare i RAEE sono quelli stabiliti dai Comuni **ma anche quelli che i produttori stessi, individualmente o attraverso i rispettivi sistemi collettivi, hanno ritenuto di implementare.**

Nel rispetto di un *modus operandi* già in essere, ma soprattutto in piena coerenza con la direttiva comunitaria, che prevede tale possibilità per i produttori di AEE, è necessario "correggere" ciò che è indubbiamente una dimenticanza che, tuttavia, nel permanere rappresenterebbe il mancato riconoscimento di un diritto per i produttori, come detto previsto dal testo di legge comunitario, che introduce un elemento potenzialmente penalizzante nel confronto con la distribuzione.

Per quanto sopra, si chiede di supportare l'integrazione in questione, come di seguito riportato:

“ 1. I RAEE provenienti dai nuclei domestici e conferiti presso i luoghi di raggruppamento gestiti dai distributori sono trasportati dai distributori:

a) Ai centri di raccolta di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a) e lettera b), nelle modalità indicate dal regolamento 25 settembre 2007, n. 185”

• **Articolo 16 – Ritiro e trasporto dei RAEE conferiti presso i distributori – comma 2**

Coerentemente con la formulazione dell'art. 15 – comma 2 – dello schema di decreto, che prevede giustamente il coinvolgimento diretto delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori nella stipula degli accordi di programma con ANCI, è necessario che parimenti sia confermato tale principio all'art. 16 - comma 2- , per quanto concerne la stipula dell'accordo di programma con la distribuzione.

E' opportuno ricordare che i produttori di AEE sono soggetti obbligati in tal senso e, quindi, è indispensabile, oltre che legalmente più coerente, il loro diretto coinvolgimento nella stipula degli accordi di programma, attraverso le associazioni di categorie maggiormente rappresentative a livello nazionale dell'industria. Il Centro di coordinamento non ha rappresentanza istituzionale dei produttori, essendo un organo operativo, aspetto che è invece in capo alle associazioni. A riprova di quanto sopra, citiamo anche l'art.10 comma 1 dello schema di decreto che, secondo gli intenti, ipotizza l'apertura dei sistemi collettivi ad altri soggetti, oltre ai produttori, aspetto che non condividiamo e che, tuttavia, se applicato, **a maggior ragione comproverebbe la tesi che il CDC RAEE non potrebbe rappresentare “istituzionalmente” i produttori di AEE. E' quindi necessario sanare tale situazione, che configurerebbe anche un palese “conflitto di interessi”.**

Tale mancata integrazione risulterebbe “incomprensibile”, “inspiegabile” e di fatto “penalizzante” per i produttori di AEE nei confronti degli altri soggetti della filiera.

• **Articolo 16 – Ritiro e trasporto dei RAEE conferiti presso i distributori – comma 3**

Tale comma richiama il comma 5 dell'articolo 15, precedentemente commentato, di cui, per le ragioni dette, si chiede l'eliminazione.

- **Articolo 40 – Disposizioni transitorie e finali – comma 3**

La nuova direttiva 2012/19/UE (RAEEII) non presenta alcuna modifica alla definizione di AEE, sia essa domestica o professionale e, di conseguenza, anche alle definizioni di RAEE Domestico o RAEE Professionale. La reale novità introdotta riguarda essenzialmente il concetto di “apparecchiature dual use”, da considerare esclusivamente domestiche, la cui caratterizzazione in quanto tali nasceva dall’effettivo canale di vendita (potenzialmente “diretto” al consumatore finale – nucleo domestico), oltre che dall’uso domestico (es. PC, stampanti, etc.).

Sulla base di quanto sopra ricordato, riteniamo non sostenibile una potenziale classificazione dei pannelli fotovoltaici quali AEE Domestiche. Appare, altresì, più congrua la collocazione degli stessi sul canale Professionale.

I pannelli fotovoltaici, infatti, differiscono significativamente dalla maggior parte delle apparecchiature finora interessate dalla direttiva, in quanto la loro vendita, installazione e rimozione presso l’utente finale sono gestite esclusivamente tramite imprese specializzate. L’installazione e la rimozione dei pannelli sono operazioni con un elevato grado di complessità che richiedono l’applicazione di specifici requisiti di sicurezza da parte di un professionista qualificato, il che li rende ben diversi dalle normali apparecchiature di consumo che presentano invece un alto rischio di confluire nel normale flusso di rifiuti urbani gestiti dalle municipalizzate. **Per tali motivi appare logico applicare ai pannelli fotovoltaici il regime dei RAEE Professionali e, pertanto, suggeriamo di eliminare nel comma 3 dell’articolo 40 dello schema di decreto di recepimento il riferimento all’articolo 23 – comma 1.**

- **Articolo 10 – I sistemi collettivi**

In aggiunta alla perplessità, già in precedenza manifestata, circa la potenziale “apertura” dei sistemi collettivi alla partecipazione di altri soggetti (es. raccoglitori, trasportatori, etc.), perplessità che nasce dalla ratio che genera la nascita di tali sistemi, appunto organi operativi dei produttori di AEE nati con la finalità di consentire agli stessi di ottemperare agli obblighi in materia di RAEE, evidenziamo anche la potenziale criticità inerente l’introduzione del cosiddetto statuto – tipo (art. 10 – comma 3), al quale tutti i consorzi dovranno nel breve dimostrare la conformità. E’ evidente la preoccupazione che origina dall’incertezza su tale novità, di cui non si comprende appieno la necessità, e che riteniamo potrebbe introdurre elementi negativi nell’equilibrio generale del sistema.